Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Giovedì, 3 giugno 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 9 febbraio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971
registro n. 20 Difesa, foglio n. 122

BONFIRRARO Fabrizio, nato il 4 aprile 1911 a Palermo, capitano (ora ten. col. f. ris.) LXXXV battaglione coloniale:

Gli è ripristinata la concessione della croce al valor militare conferitagli con decreto presidenziale 7 aprile 1949 (B. U. 1949, disp. 11, pagina 1596) con la seguente motivazione:

In successivi combattimenti guidava i suoi uomini con slancio ed aggressività animando tutti con l'esempio e dimostrando elette virtù di comandante audace e coraggioso. — Cheren, 22-23 marzo 1941.

Il decreto presidenziale 12 luglio 1950, relativo alla concessione della medaglia d'argento al valor militare al capitano f. s.p.e. BONFIRRARO (B. U. 1950, disp. 19, pagina 2643) rettificato con decreto presidenziale 5 settembre 1966 (B. U. 1966, disp. 46, pagina 6387), viene modificato nella data del fatto d'arme da « A. O. 22-25 marzo 1941 » in « A. O. 24-25 marzo 1941 ».

(4960)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **1455.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Sola Forni Gazzaniga », con sede in Stradella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 23 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Sola Forni Gazzaniga » di Stradella, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1966;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Sola Forni Gazzaniga », con sede in Stradella (Pavia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pavia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Stradella;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1965, registro n. 15 Interno, foglio n. 123, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 27 Interno, foglio n. 268.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1456.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale di San Giuseppe », con sede in Millesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Savona, in data 12 maggio 1939, con il quale l'ospedale di S. Giuseppe di Millesimo è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Savona in data 30 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria denominata « Ospedale di San Giuseppe » di Millesimo, non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 marzo 1897, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria denominata « Ospedale di San Giuseppe », con sede in Millesimo (Savona), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Savona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Millesimo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 marzo 1897 e modificato con regio decreto 12 dicembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1457**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1969-70, duecentotrentacinque posti di professore universitario di ruolo dei duecentosettanta istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 29 ottobre 1970, nella quale la facoltà di magistero dell'Università di Cagliari ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di storia medioevale e moderna venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di magistero dell'Università di Cagliari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero della Università di Cagliari è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di storia medioevale e moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1970, n. **1458**.

Ripartizione di sette posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1970-71, per il raddoppiamento di cattedre già esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedono l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte, per la ripartizione fra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie 19 posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per la apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967 e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, tra le varie facoltà universitarie, 102 posti e 9 posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1970-71, dalla citata legge n. 62;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione dei posti di professore di ruolo riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti tra le facoltà e scuole di cui appresso, sette posti di professore universitario di ruolo per il raddoppiamento delle seguenti cattedre, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	—
Facoltà di magistero:	
per il raddoppiamento della cattedra di pedagogia	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia e istologia patologica	1

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di patologia generale	1
UNIVERSITÀ DI PAVIA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di magistero:	
per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura italiana	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di terapia medica sistematica	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con separati provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 27. — VALENTINI

LEGGE 1° giugno 1971, n. **291**.

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROVVEDIMENTI PER L'ACCELERAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IN MATERIA URBANISTICA

Art. 1.

L'articolo 10, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:

« Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-*quinquies* e dall'articolo 41-*septies* della presente legge nonchè le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso ».

Art. 2.

Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 45 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.

La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e, per l'edilizia universitaria, di una commissione, costituita ai sensi dello articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del provveditore alle opere pubbliche. E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

I decreti emessi dal Ministro per i lavori pubblici o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art. 4.

Salva l'applicazione obbligatoria, fino alla data di approvazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967,

n. 765, non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione.

La eventuale restituzione al comune del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione deve essere motivata.

Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, la disposizione contenuta nel primo comma non si applica nei comuni inclusi in appositi elenchi da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato con l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni e richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile ».

Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonchè, per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.

Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.

Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, è sostituito dal seguente:

« Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni da quelle andate deserte ».

Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 504, è sostituito dal seguente:

« La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971 ».

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1970, n. 504, è sostituito dal seguente:

« La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971 ».

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1972 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a concedere mutui ai comuni:

a) sulla base della domanda e del decreto di approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per l'urbanizzazione primaria di aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi;

b) sulla base della domanda e della delibera di cui al quinto comma del presente articolo, per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e per i relativi studi, rilievi ed indagini.

Il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, provvede a determinare i criteri da adottarsi dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro è dichiarata decaduta la garanzia per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

I mutui relativi alle finalità di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo sono concessi, fino all'ammontare complessivo di 5 miliardi, a comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che abbiano bilancio deficitario con mutuo a pareggio regolarmente

approvato, purchè deliberino la redazione del piano e lo svolgimento degli studi relativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fini di cui ai precedenti commi è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di 100 miliardi.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a conferire alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui ai precedenti commi, la somma di 100 miliardi, in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di cui al precedente settimo comma si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui allo articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 8.

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvederà con la corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonchè per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla presente legge.

Art. 9.

All'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono soppresse le parole « e l'acquisto » e le parole « o del valore accertato dell'immobile da acquistare ».

Il secondo comma del citato articolo 4 è sostituito dal seguente: « I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con più abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare ».

All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono soppresse le parole « l'acquisto e ».

E' soppresso il secondo comma del predetto articolo 8.

Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole « acquistare o ».

Art. 10.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:

a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessità di integrazione per gli interventi già ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati;

c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Art. 11.

All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole: « nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro » sono sostituite con le parole: « nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni ».

Art. 12.

L'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a contrarre mutui:

a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni;

b) gli IACP e i comuni;

c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8 ».

Art. 13.

L'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4.

L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo ».

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo ».

La lettera *a*) del quarto comma del predetto articolo 11 è soppressa.

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte. Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, è prorogato al 30 giugno 1972 ».

Il secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e che si tratti:

a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;

d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260 ».

Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970, e già registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge, sono condonate la penalità e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica il disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — RESTIVO — GIOLITTI — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **292**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 143, relativo alle modalità dell'esame di laurea in fisica è modificato nel senso che il quarto comma è soppresso.

Art. 150, relativo alle modalità dell'esame di laurea in matematica è modificato nel senso che il quinto comma e soppresso.

Art. 157, relativo agli esami di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che viene integrato col seguente primo comma:

« Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **293**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 54, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 55. — Durata del corso di studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 56. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali del biennio:

1) Analisi chimico farmaceutica 1ª (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica 1ª;
7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.

Fondamentali del triennio:

11) Analisi chimico farmaceutica 2ª (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica 3ª (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica 1ª;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica 2ª;
** 19) Chimica organica 2ª;

* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

* 1) Microbiologia industriale farmaceutica;
2) Chimica delle sostanze naturali;
3) Scienza dell'alimentazione;
4) Chimica dei prodotti dietetici;
5) Chimica dei prodotti cosmetici;
6) Biologia molecolare;
7) Farmacologia molecolare;
8) Complementi di chimica tossicologica;
9) Impianti per laboratori galenici;
10) Prodotti dietetici;
11) Prodotti cosmetici.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Art. 57. — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver seguito e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta tra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971.

Stanziamento italiano suppletivo per l'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 56 del trattato C.E.C.A. ai lavoratori licenziati dalla Società acciaierie e ferriere del Caleotto di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Visto il proprio decreto del 4 febbraio 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 23 agosto 1969, con il quale è stata determinata in L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) la spesa a carico dello Stato per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 del trattato, a favore dei lavoratori licenziati dalla Società acciaierie e ferriere del Caleotto in provincia di Lecco, rimanendo altre lire 45.000.000 (quarantacinquemilioni) a carico della commissione delle Comunità europee;

Considerato che la complessiva somma di L. 90.000.000 (novantamilioni) si è rivelata insufficiente per le erogazioni di che trattasi, per il cui completamento è necessaria una ulteriore spesa di L. 9.000.000 (novemilioni);

Vista la nota n. 70/30263 del 14 dicembre 1970 con la quale la commissione delle Comunità europee comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % della predetta somma di L. 9.000.000 (novemilioni);

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Per l'erogazione delle provvidenze al personale licenziato dalla Società acciaierie e ferriere del Caleotto di cui al decreto citato nelle premesse è prevista una ulteriore spesa di lire 9.000.000 (novemilioni). La metà, a carico dello Stato italiano, pari a L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GAVA — PICCOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1971
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 6

(5274)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Teroldego Rotaliano » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Teroldego Rotaliano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1970, n. 155;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 5 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Teroldego Rotaliano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Teroldego Rotaliano » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite dei vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Teroldego Rotaliano » che alla data di entrata in vigore dell unito disciplinare trovasi già con-

fezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1971
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 110

Disciplinare di produzione per il vino « Teroldego Rotaliano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Teroldego Rotaliano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Teroldego ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Teroldego Rotaliano » comprende la porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del comune di S. Michele all'Adige.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dall'incrocio, a sud della località La Rocchetta, tra la strada statale della Val di Non (n. 43) e la strada che porta a Mezzocorona, la linea di delimitazione di zona segue, per breve tratto, la strada per Mezzocorona dove incontra e segue verso nord, il confine comunale di Mezzocorona fino alle falde del Monte Mezzocorona. Da qui, segue, verso est, le falde del monte suddetto passando a sud della località le Scalette ed a nord di Ischia, S. Gottardo, dell'abitato di Mezzocorona e Sottomonte fino alla strada poderale che divide l'anzidetta ultima località dalla Vicinia. La linea di delimitazione piega quindi verso sud-est e seguendo la suddetta strada poderale raggiunge la ferrovia del Brennero (q. 209), che segue fino ad incontrare la strada provinciale per Masetto (q. 209) e lungo questa fino al ponte sulla fossa di Caldaro.

Segue detto canale verso sud-ovest, finchè nei pressi del cimitero di Grumo interseca e segue per breve tratto in direzione est il limite comunale di S. Michele all'Adige inserendosi quindi sulla strada comunale che da Grumo conduce, attraversata la ferrovia del Brennero, in località Fontane.

Da detto punto il confine si innesta sulla carrareccia che in direzione nord reca alle località Chiesuretti e da tale punto devia verso ovest, lungo il limite sud delle p. f. 232-231-221/2, in comune catastale di Grumo, e le susseguenti p. f. 993, 1002, 1046, 1059 in comune catastale di Mezzolombardo. Da detta ultima particella fondiaria il confine prosegue lungo la carrareccia che reca alla località Settepergole fino ad intersecare il limite sud della p. f. 1210. Da quest'ultima il confine segue i lati sud delle p. f. 1181-1180-1179-1178 fino a raggiungere in corrispondenza della p. f. 1177 la sponda sinistra del torrente Noce. Indi il confine, oltrepassato il torrente Noce, risale in direzione nord l'argine destro del Noce, immettendosi in località Prati Grandi sulla strada poderale che segue, in successione, i lati sud delle p. f. 531-527/1-528-519/1-512/2 in direzione delle località Braide, inserendosi sulla roggia omonima e seguendola a ritroso fino ad imboccare la strada statale n. 43 al km. 27,750.

Da detto punto il confine segue verso nord-ovest l'anzidetta statale fino all'incrocio a sud della Rocchetta, punto di partenza della linea di delimitazione, comprendendo nell'ultimo tratto a nord-ovest di Mezzolombardo (dal km. 25, q. 234) i vigneti situati tra la strada statale n. 43 e le falde del monte Fausior.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Teroldego Rotaliano » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Teroldego Rotaliano » non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Teroldego Rotaliano » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,7.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 10 % del volume, la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano », con uve, mosti o vini di Lagrein e/o Pinot grigio provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art. 3 purchè ubicati entro il territorio dei comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo e S. Michele all'Adige.

Art. 6.

Il vino « Teroldego Rotaliano » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato tendente al granato (nel tipo rosato) e rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei (nel tipo rosso);

odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente intenso nel tipo rosso;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla, un pò più di corpo e leggermente tannico (nel tipo rosso);

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Il vino rosso può portare in etichetta la dizione « Rubino ».

Art. 7.

Il vino « Teroldego Rotaliano », che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,7 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Il vino « Teroldego Rotaliano » superiore deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non superiore a 750 c.c. con tappo di sughero e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone;

odore: gradevole, etereo, caratteristico e persistente;

sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un po' tannico armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva naturale: 12 gradi;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto indicati nei precedenti articoli 6 e 7.

Art. 9.

Alla denominazione « Teroldego Rotaliano » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie contenenti i vini « Teroldego Rotaliano » e « Teroldego Rotaliano » superiore, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Teroldego Rotaliano » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4943)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, complementare a tariffe in vigore, presentata dalla società per azioni SIARCA - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SIARCA - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare a tariffe in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, complementare a tariffe in vigore, presentata dalla società per azioni SIARCA - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa 21/CR (5-10-15) 3 %, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, durata 5, 10 e 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato, approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1970.

Roma, addì 8 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4967)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di una opzione a scadenza e di condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di un'opzione a scadenza e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, la seguente opzione a scadenza e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Tariffa 8/19 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 819 (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 859, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 869, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 8 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4968)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Roma, della compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Roma, della compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio »:

Tariffa XVI, relativa all'assicurazione a premio unico, di mensilità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 8 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa 13/1-7, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 23 maggio 1970).

Roma, addì 8 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4969)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe attualmente in vigore e di alcune opzioni alla scadenza del contratto, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio e di alcune opzioni a scadenza relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa 2/A, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 19 settembre 1968);

Tariffa 3/A, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 19 settembre 1968);

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 8 maggio 1971

p. *Il Ministro*: Brandi

(4961)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste:

Tariffa 12/speciale, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo non limitato, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: Brandi

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino:

Tariffa 18, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo non limitato, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: Brandi

(4964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Nicoletti Luigi Filippo, residente in Catania, dal 19 giugno 1971;

Nardin Romano, residente in Cavalese, distretto notarile di Trento, dal 9 luglio 1971.

(4926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di Bernalda

Con decreto provveditoriale n. 1050 in data 3 maggio 1971, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Bernalda, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di dieci anni a decorrere dalla data di detto decreto.

(4981)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Boscoreale

Con decreto provveditoriale n. 17676 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera del consiglio comunale di Boscoreale del 9 dicembre 1970 relativa alla variante al piano di fabbricazione limitatamente all'area di mq. 1000 riportata al foglio n. 8, particelle 436 e 437.

(4917)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente del consorzio dell'Adda

Con decreto presidenziale 17 febbraio 1971, n. 410, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971, al registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 21, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del consorzio dell'Adda; ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, fino al 31 dicembre 1974.

(4924)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Vittorio Emanuele » di Jesi ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 900.8/II.3/4, in data 10 marzo 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Vittorio Emanuele » di Jesi (Ancona) è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente, anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale medesimo.

(4973)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto per infermieri presso gli spedali riuniti di Livorno ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 900.8/P.I./42.2, in data 10 maggio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto per infermieri è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica, con sede presso la scuola medesima.

(4974)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Legnago ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10/II.90.4/5369, in data 10 marzo 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Legnago (Verona) è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, con sede presso l'ospedale medesimo.

(4975)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Di Venere » di Bari ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.IX.9/1/5050, in data 10 maggio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Di Venere » di Bari è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'ospedale medesimo.

(4976)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Novara a modificare il regolamento del corso per tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.8/X.52/3/3952, in data 10 maggio 1971 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Novara è autorizzata a modificare il regolamento del corso per tecnici di laboratorio, con sede presso l'ospedale medesimo.

(4977)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile, sito nel comune di Boretto.

Con decreto ministeriale del 2 aprile 1971 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo simbolico di L. 1000, l'immobile urbano di proprietà del comune di Boretto (Reggio Emilia), del periziato valore di L. 3.000.000, distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune stesso ai mappali 642 e 643/2, in esecuzione della delibera del consiglio comunale n. 96 del 15 dicembre 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia in data 13 febbraio 1970, da adibirsi all'ampliamento e potenziamento dell'attività assistenziale dell'asilo nido di Boretto, svolta dal locale comitato comunale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(4911)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1971, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 683.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5284)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5285)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 140.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5286)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1971, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.096.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5287)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 31 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,68	624,18	624 —	623,68	624,10	622 —	624,25	623,68	624,18	623,60
Dollaro canadese	615,75	616,25	617,50	615,75	617,90	617,25	617,75	615,75	616,25	617,75
Franco svizzero	151,85	151,95	152 —	151,85	151,90	152,05	152,20	151,85	151,95	152,15
Corona danese .	83,30	83,30	83,38	83,30	83,30	82,90	83,32	83,30	83,30	83,22
Corona norvegese . . .	87,775	87,755	87,81	87,755	87,60	87,55	87,383	87,755	87,75	87,74
Corona svedese .	120,84	120,84	120,82	120,84	120,70	120,40	120,95	120,84	120,84	120,75
Fiorino olandese	175,42	175,42	175,50	175,42	175,10	175,08	175,80	175,42	175,42	175,40
Franco belga .	12,587	12,587	12,5825	12,587	12,56	12,54	12,58	12.587	12,58	12,55
Franco francese	112,85	112,95	112,95	112,85	112,90	112,78	113,05	112,85	112,95	112,85
Lira sterlina	1508,80	1509,80	1508,50	1508,80	1508,25	1504,45	1510 —	1508,80	1509,80	1508,25
Marco germanico .	175,75	175,85	176,22	175,75	175,90	176,20	176 —	175,75	175,85	176,03
Scellino austriaco	24,9695	24,9695	24,98	24,9695	24,95	24,90	24,985	24,9695	24,95	24,96
Escudo portoghese	21,965	21,965	21,92	21,965	21,90	21,85	21,915	21,965	21,96	21,85
Peseta spagnola	8,9740	8,974	8,955	8,9740	8,95	8,94	8,9735	8,9740	8,97	8,95

Media dei titoli del 31 maggio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,35
» 5 % (Beni esteri) . . .	91,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,025
» 5,50 % » » 1968-83 . .	92,625
» 5,50 % » » 1969-84 . .	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,20
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,215
Dollaro canadese . .	617 —
Franco svizzero . . .	152,075
Corona danese . .	83,31
Corona norvegese .	87,792
Corona svedese	120,895
Fiorino olandese	175,61
Franco belga	12,583
Franco francese	113 —
Lira sterlina	1509,90
Marco germanico	175,925
Scellino austriaco	24,977
Escudo portoghese	21,94
Peseta spagnola	8,974

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5379)

Vacanza della cattedra di chimica fisica II presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di chimica fisica II, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5296)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1971, registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 269, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Stinga Luigi avverso il decreto ministeriale 14 giugno 1968, con cui ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato ordinato al ricorrente il pagamento dell'indennità di L. 1.200.000 per il danno arrecato al paesaggio con la costruzione di un fabbricato nel comune di Capri, località Tamborio, difforme dal progetto approvato, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, dal soprintendente ai monumenti di Napoli.

(4980)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Casa mia», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 maggio 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Casa mia», con sede in Roma, composto dai signori:

Piro dott. Rosario, presidente;
Fusco dott. Giuseppe e Belli dott. Giuseppe, membri.

(4914)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Metalmeccanica centese», con sede in Cento.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 maggio 1971 il dott. Alfonso Feverati è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Metalmeccanica centese», con sede in Cento (Ferrara), in sostituzione del dott. Antonio Barbon, dimissionario.

(4915)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Giano», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1971, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Giano», con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 ottobre 1971.

(4913)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale addì 5 maggio 1971 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata fino al 30 aprile 1972 ed il sig. Antonio Aghemo è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 29 ottobre 1968.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1971 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(4889)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni

Con decreto ministeriale addì 5 maggio 1971 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, è prorogato fino al 30 aprile 1972 ed il dott. Michele De Pascale è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1971 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(4890)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli

Con decreto ministeriale addì 5 maggio 1971 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli, con sede in Salerno, viene prorogata fino al 30 aprile 1972 ed il dott. Raoul Testa è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 30 giugno 1969.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1971 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(4891)

Attribuzione della quota di base per lo zucchero alla società Eridania zuccherifici nazionali

Con decreto ministeriale addì 11 maggio 1971, a seguito della fusione per incorporazione della S.p.a. Spica Lauis con sede in Milano, nella società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, la quota di base prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1970 a favore della suindicata società Eridania zuccherifici nazionali, viene maggiorata di un quantitativo pari alla quota attribuita alla società Spica Lauis.

(4983)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi

Con decreto ministeriale addì 13 maggio 1971 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata al 30 aprile 1972 ed il dott. Luigi Brigati viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel decreto ministeriale 18 dicembre 1967.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1971 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4984)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Sangiovese dei Colli Pesaresi » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da solo o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Ciliegiolo presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 %.

Art. 3

La zona di produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi », comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratterosa, Gabicce, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in F., Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al M., Monteporzio, Orciano, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio di Pesaro, S. Lorenzo in Campo, S. Angelo in L., S. Ippolito, Serrungarina, Tavullia, nonchè parte dei territori comunali di Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli, che restano così delimitati: dal confine regionale Marche-Emilia Romagna, il limite segue la strada comunale che unisce Mondaino a Tavoleto e, raggiunto tale paese, prosegue sino alla frazione San Giovanni del comune di Auditore.

Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio dell'acquedotto, segue una strada campestre che taglia il confine comunale di Auditore con Sassocorvaro; di qui, raggiunto lo affluente di sinistra del fosso Avellana in prossimità della località S. Maria, segue il corso di detto affluente sino a toccare quota 202, sulla strada comunale che collega valle Avellana alla provinciale Feltresca; percorso un breve tratto di detta comunale, il limite prosegue per la vicinale che passa per Serra, Cà del Vento e che raggiunge il confine amministrativo del comune di Sassocorvaro.

Segue tale confine sino all'incrocio con la provinciale Feltresca, indi continua per tale strada, tocca la frazione di Mercatale e di qui, presa la comunale, raggiunge il paese di Sassocorvaro. Proseguendo per tale strada, tocca le frazioni di S. Donato in Tavigliene, S. Stefano in Acquaviva e, attraversato il torrente Apsa di S. Donato, entra nel comune di Urbino, immettendosi nella comunale che unisce S. Apollinare in Cirfalco a Pieve di Cagna.

Percorsa per breve tratto tale strada, dopo aver toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, il limite segue la comunale che scende a quota 212 e a Cà Sbrasa, che raggiunge la Rancitella (quota 318), che sale a quota 420, 395, 458 e che infine, a quota 483 si immette nella strada statale 73-*bis*.

Di qui segue la suddetta statale, tocca la città di Urbino e, raggiunto il ponte sul fosso di Cà Raniero, devia per una strada campestre che, attraversato il fosso di S. Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Cà Tommasino), 319, 325 (S. Martino), 212 (Cà la Fraternita II) e si immette infine nella provinciale metaurense.

Il limite discende poi lungo detta provinciale per circa 200 metri, indi piega a destra lungo una strada campestre e, attraversata la ferrovia Fano-Fermignano, tocca Cà la Fraternita I e raggiunge il fiume Metauro; lo attraversa sulla passerella di S. Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287).

Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiabile sino a quota 290, tocca Cà la Fosca (quota 298), indi, lungo un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano e Urbino. Prosegue lungo detto confine sino a M. Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino al Cimitero di M. Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233, 260, nonchè il podere La Costa (quota 200) e infine raggiunge il fiume Metauro.

Da questo punto il limite discende lungo il corso del fiume e, raggiunto l'incrocio dei confini amministrativi dei comuni di Fermignano, Urbino, Fossombrone, segue i confini di quest'ultimo comune.

Per quanto riguarda infine il comune di Cagli, è interessato il territorio di M. Gherardo racchiuso tra i confini amministrativi di detto comune con Fossombrone e Pergola e, a ovest, dal corso del torrente Tarugo sino alla località S. Maria e di qui, dalla strada comunale che unisce tale località alla frazione Fenigli dei Pergola.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » non deve essere superiore a ql. 110 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granata non troppo carico, con lievissimi riflessi tendenti al violaceo;

odore: vinoso delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con fondo leggermente amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

Art. 8.

Fino al compimento di 3 annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20% il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino « Sangiovese dei Colli Pesaresi ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4887)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1971 al 10 marzo 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 414/71, n. 443/71, n. 476/71 e n. 505/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodoti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati e zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	Paesi terzi dal 5-3-1971 al 9-3-1971	Paesi terzi 10-3-1971	SAMA e PTOM dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	SAMA e PTOM dal 5-3-1971 al 9-3-1971	SAMA e PTOM 10-3-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci . . .	280,00 (1)	280,00 (1)	308,10 (1)	205,00 (1)	205,00 (1)	233,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.113,75	3.113,75	3.395,00	2.801,25	2.801,25	3.082,50
11.01-D	12	Farina di avena	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	18	II. altra	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.763,10	1.763,10	1.763,10
11.01-F	22	Farina di riso	3.074,35	3.405,60	3.405,60	2.918,10	3.249,35	3.249,35
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	792,50	792,50	792,50	636,25	636,25	636,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	Paesi terzi dal 5-3-1971 al 9-3-1971	Paesi terzi 10-3-1971	SAMA e PTOM dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	SAMA e PTOM dal 5-3-1971 al 9-3-1971	SAMA e PTOM 10-3-1971
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	4.758,75	4.758,75	4.758,75	4.446,25	4.446,25	4.446,25
	012	III. di orzo	3.113,75	3.113,75	3.395,00	2.801,25	2.801,25	3.082,50
	015	IV. di avena	3.096,85	3.096,85	3.096,85	2.784,35	2.784,35	2.784,35
		V. di granturco.						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria del- della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	023	2. altri	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	025	b. altri	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.763,10	1.763,10	1.763,10
	028	VI. di riso	3.074,35	3.405,60	3.405,60	2.918,10	3.249,35	3.249,35
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	792,50	792,50	792,50	636,25	636,25	636,25
	038	IX. di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.481,25	4.481,25	4.481,25	4.325,00	4.325,00	4.325,00
	048	II. di segala	3.441,25	3.441,25	3.441,25	3.285,00	3.285,00	3.285,00
	052	III. di orzo	2.646,25	2.646,25	2.896,25	2.490,00	2.490,00	2.740,00
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	058	b. altra	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	062	V. di granturco	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.766,25	2.766,25	2.766,25
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	1.154,35	1.154,35	1.154,35	998,10	998,10	998,10
	072	VIII. di sorgo	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.215,00	3.215,00	3.215,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.359,35	5.359,35	5.359,35	5.203,10	5.203,10	5.203,10
	082	II. di segala	4.108,10	4.108,10	4.108,10	3.951,85	3.951,85	3.951,85
	085	III. di orzo	4.203,10	4.203,10	4.593,75	3.890,60	3.890,60	4.281,25
	088	IV. di avena	2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.475,00	2.475,00	2.475,00
	092	V. di granturco	2.922,50	2.922,50	2.922,50	2.766,25	2.766,25	2.766,25
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	1.154,35	1.154,35	1.154,35	998,10	998,10	998,10
	102	VIII. di sorgo	3.371,25	3.371,25	3.371,25	3.215,00	3.215,00	3.215,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.473,10	3.473,10	3.473,10	3.316,85	3.316,85	3.316,85
	112	II. di segala	2.675,60	2.675,60	2.675,60	2.519,35	2.519,35	2.519,35
	115	III. di orzo	1.743,75	1.743,75	1.903,10	1.587,50	1.587,50	1.746,85
	118	IV. di avena	1.734,35	1.734,35	1.734,35	1.578,10	1.578,10	1.578,10
	122	V. di granturco	1.919,35	1.919,35	1.919,35	1.763,10	1.763,10	1.763,10
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	792,50	792,50	792,50	636,25	636,25	636,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	Paesi terzi dal 5-3-1971 al 9-3-1971	Paesi terzi 10-3-1971	SAMA e PTOM dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	SAMA e PTOM al 5-3-1971 al 9-3-1971	SAMA e PTOM 10-3-1971
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.049,35	2.049,35	2.049,35
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.165,60	6.165,60	6.165,60	5.853,10	5.853,10	5.853,10
	142	II. di segala	4.758,75	4.758,75	4.758,75	4.446,25	4.446,25	4.446,25
	145	III. di orzo	3.425,00	3.425,00	3.737,50	3.112,50	3.112,50	3.425,00
	148	IV. di avena	3.406,25	3.406,25	3.406,25	3.093,75	3.093,75	3.093,75
	152	V. di granturco	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.111,85	3.111,85	3.111,85
	155	VI. di riso	5.268,10	5.830,60	5.830,60	4.955,60	5.518,10	5.518,10
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.122,50	1.122,50	1.122,50
	165	IX. di sorgo	3.929,35	3.929,35	3.929,35	3.616,85	3.616,85	3.616,85
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	175	II. altri	1.609,35	1.609,35	1.609,35	1.296,85	1.296,85	1.296,85
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	436,25	436,25	464,35	167,50	167,50	195,60
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	12	II. non nominati	3.845,60	3.845,60	3.845,60	2.670,60	2.670,60	2.670,60
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.350,60	6.350,60	6.350,60	5.788,10	5.788,10	5.788,10
	04	b. altro	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.325,00	4.325,00	4.325,00
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.332,50	3.332,50	3.610,60	2.770,00	2.770,00	3.048,10
	14	b. non nominato	2.632,50	2.632,50	2.840,00	2.070,00	2.070,00	2.277,50
	21	B. torrefatto	2.975,00	2.975,00	3.216,85	2.412,50	2.412,50	2.654,35
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	04	II. amido di riso	1.788,75	2.263,75	2.263,75	195,00	670,00	670,00
	07	III. amido di frumento	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.625,00	11.625,00	11.625,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	08	B. torrefatti	11.625,00	11.625,00	11.625,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	Paesi terzi dal 5-3-1971 al 9-3-1971	Paesi terzi 10-3-1971	SAMA e PTOM dal 1°-3-1971 al 4-3-1971	SAMA e PTOM dal 5-3-1971 al 9-3-1971	SAMA e PTOM 10-3-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75	653,75
		b. altri						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) . . .	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60	1.045,60
	07	2. non nominati	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso .	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50	522,50
	14	b. altri	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85	2.091,85

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(4635)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di trecentocinquanta ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dei seguenti Corpi, Arma e ruoli dell'Aeronautica militare per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Arma aeronautica ruolo servizi	175
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	10
ruolo chimici	2
ruolo fisici	3
ruolo assistenti tecnici	120
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	8
ruolo amministrazione	12
Corpo sanitario aeronautico	20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
Specialità aeronautici	18
Specialità armamento	1
Specialità elettricisti	2
Specialità elettronici	70
Specialità edili	10
Specialità fotografi	2
Specialità assistenti di laboratorio	2
Specialità geofisici	10
Specialità automobilisti	5

Qualora i posti messi a concorso per un ruolo o specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altri ruoli o specialità in aumento dei posti in essi messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali nonchè fornito un sufficiente rendimento, durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1 che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Ogni ufficiale partecipa al concorso nel ruolo e nella specialità cui appartiene.

I candidati che omettano di indicare il Corpo o Arma, il ruolo e specialità o indichino l'Arma o Corpo e non il ruolo e specialità e viceversa, ovvero errino nell'indicare il Corpo o Arma, ruolo e specialità, saranno assegnati d'ufficio al Corpo o Arma, ruolo e specialità cui i candidati stessi appartengono.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b*) del presente articolo, nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di tre mesi di servizio, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno inoltrarsi al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione - 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, stante la perentorietà del termine dell'invio delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare sulla domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo, ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data di inizio del periodo di trattenimento e dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione - 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nella Aeronautica militare (vedi allegato n. 2).

A tal fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza, dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiali di complemento. Gli attestati dovranno indicare oltre alle generalità del candidato, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi dai quali i candidati dipendono una relazione concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e quelle tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi (vedi allegato n. 3).

Tale relazione dovrà essere compilata e firmata dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dovrà essere revisionata dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: ottimo - buono - sufficiente - insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi finali, sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà però precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque avverrà nell'ordine delle graduatorie formate da una apposita commissione nominata con successivo decreto e distinte per Arma o Corpo, ruolo e specialità.

Le predette graduatorie saranno formate sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento, punti 1 per ogni mese di frequenza o frazioni di mese superiore a giorni quindici.

Tale punteggio sarà attribuito sia ai candidati che abbiano superato gli esami di fine corso, sia ai candidati che frequentino i corsi di cui trattasi.

Il predetto punteggio non dovrà essere invece attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra o nel caso si tratti di corsi per i quali non siano previsti esami finali;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui alla precedente lettera **b**), punti da 1 a 5, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili. Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione;

d) *ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori*, punti 15.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere con decreto motivato dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 6.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati che, successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengano collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio insindacabile del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria.

Il Ministero in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno diritto ad un premio di L 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1971
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 43

ALLEGATO 1

(Modello di domanda in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . provincia di . . . . . ., chiedo di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso
nell'anno .;
di appartenere (3) .;
di avere iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (4) .;
di avere iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il e di compiere (o aver compiuto) il predetto servizio di prima nomina il .;
di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il .;
di prestare servizio presso (6)
codice postale .;
di avere il seguente recapito militare
codice postale .;
di avere il seguente recapito civile
codice postale

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Allego i seguenti documenti:
1)
2)

lì

Firma
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (7)

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.
(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(3) Indicare l'Arma, o il Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.
(4) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, sottotenente di complemento, ecc.
(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.
(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.
(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio o dal comandante di Corpo.

ALLEGATO 2

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) nato a
(provincia di), il
sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

lì

Il dirigente il servizio sanitario

(1) Indicare il grado, l'Arma, o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO 3

(Timbro dell'ente)

Relazione prevista dall'art. 4 *del decreto ministeriale* 20 *marzo* 1971 *del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque, di cui alla legge* 28 *marzo* 1968, *n.* 371 (da servire esclusivamente ai fini del concorso stesso).

1) posizione militare del candidato:
a) il (1) .;
b) ha iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (2) .;
c) ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il .,
d) compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il .;
e) è stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.
Il trattenimento in servizio scade il (3)

2) servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare: (4);
3) qualità militari dimostrate dal candidato: (5);
4) qualità tecnico professionali dimostrate dal candidato: (6);
5) rendimento fornito dal candidato: (7).

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8)

lì
(data)

Il compilatore

(timbro e firma del compilatore)

Visto la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (9)

lì
(data)

Il revisore

(timbro e firma del revisore)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare il grado iniziale del candidato; allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente, ecc.
(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.
(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, ed eventualmente quelle in precedenza espletate desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(5) Esporre in breve sintesi le qualità fisiche, morali, di carattere e disciplinari, precisando le eventuali punizioni disciplinari.
(6) Esporre in breve sintesi le qualità tecnico professionali del candidato.
(7) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.
(8) Ottimo buono sufficiente insufficiente.
(9) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(5289)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (parametro 190).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.
Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite

massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un limite massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui ai n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*) del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di S. Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

d) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

e) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 30 luglio 1971.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova ed indicare:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età.

Devono, inoltre, dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato attestante il conseguimento della laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; lauree equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco, in carta libera e in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, *intestato alla Prefettura di Roma*, con l'indicazione della causale del versamento

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter*, a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella, vedova o nubile, del caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina; nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) mutilato o invalido del lavoro e figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata, orfano e sorella — vedova o nubile — di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261; certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

17) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 1971, con inizio alle ore 8.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni comissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commsisari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I candidati mutilati ed invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali) con il seguente trattamento economico.

stipendio mensile	L.	116.375
indennità integrativa mensile	»	24.400
Totale lordo mensile . . .	L.	140.775

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L.	157.412
indennità integrativa mensile	»	24.400
Totale lordo mensile . . .	L.	181.812

oltre la 13ª mensilità ed i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni della classe quinta disponibili alla data del 30 giugno 1972.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, numero 604, e successive modificazioni.

Roma, addì 19 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

PROGRAMMA DI ESAME

(Tabella *F* allegata alla legge 17 febbraio 1968, n. 107)

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2) Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4) Nozioni di diritto civile.
5) Diritto penale (codice penale: libro 1°, libro 2°: titoli II e VII).
6) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7) Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).
8) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9) Legislazione sociale.
10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11) Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(5279)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifiche al bando di concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 9, foglio n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215, del 27 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1970, registro n. 13, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327, del 29 dicembre 1970, con il quale sono stati riaperti i termini del concorso sopracitato, in favore dei profughi della Libia e dei cittadini residenti in Calabria durante i noti fatti del settembre 1970;

Considerato che, a causa dell'indisponibilità in Venezia di locali idonei, le prove scritte del concorso, per i candidati che hanno chiesto di essere destinati agli uffici della regione veneta, dovranno svolgersi presso la sede di Padova;

Considerato che, a causa della limitata capienza dei locali reperiti per la sede di esami di Milano, si rende necessaria ai sensi dell'art 5, quinto comma, del bando di concorso, istituire una nuova sede di esami in Roma, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno, delle cui aule il Ministero delle finanze ha già assicurato la disponibilità per i giorni 21 e 22 giugno 1971;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, gli esami dei concorsi di ammissione nella carriera di concetto consistono in due prove scritte e in un colloquio;

Considerata, pertanto, la necessità di uniformare, per quanto concerne le prove di esame, le norme del bando di concorso sopraindicato, a quelle stabilite nel citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, altresì, che occorre integrare le norme del bando di concorso di cui trattasi stabilendo il diario e le sedi delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1970, citato nelle premesse del presente decreto, è sostituito dal seguente:

« Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

Il colloquio, che si svolge in sedute pubbliche della commissione esaminatrice, verte sulle materie predette e su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
b) elementi di economia politica;
c) elementi di statistica ».

Art. 2.

La dizione « vice segretario », contenuta nel decreto ministeriale 23 maggio 1970 con il quale è stato indetto il concorso di cui trattasi, è sostituita dalla dizione « segretario ».

Art. 3.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo nei giorni 21 e 22 giugno 1971, con inizio alle ore 8 e si effettueranno presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
Torino: Liceo scientifico, via Juvarra, 14;
Milano: C.A.P.A.C. - Centro addestramento professionale addetti al commercio, via Murillo, 17;
Padova: Ente fiera di Padova, via Nicolò Tommaseo, 59;
Cagliari: C.I.S.A.P.I. - Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria, raccordo strada statale n. 131, km. 5.400. Quadrifoglio.

I candidati ammessi al concorso riceveranno comunicazione circa la sede di esame a ciascuno assegnata e circa il diario delle prove scritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Registro n. 6, foglio n. 56

(5354)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 396, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:

Polidori prof. Franco, ordinario di zootecnia generale nell'Università di Catania;

Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnia speciale nell'Università di Bari;

Salerno prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

Carbone prof. Ettore, direttore dell'istituto lattiero-caseario di Lodi.

Segretario:
Colavita dott. Antonio, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5 e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 1.000.000 al capitolo 1184 e per L 300.000 al capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 1

(4989)

Commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 398, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a sedici posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sedici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, e costituita come segue:

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:
Florenzano prof. Gino, ordinario di microbiologia agraria nell'Università di Firenze;
De Lerma prof. Baldassare, ordinario di biologia generale nell'Università di Napoli;
Donà Dalle Rose prof. Antonio, direttore dell'istituto sperimentale per le coltivazioni industriali di Bologna;
Carbone prof. Ettore, direttore dell'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5 e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta **graverà per L. 1.000.000**, sul capitolo 1184 e per L. 800.000 sul capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 2

(4988)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2637 del 22 giugno 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Vercelli;

Visto il proprio decreto n. 1622 in data 29 aprile 1971 con il quale il dott. Carlo Ghisio, medico condotto titolare del comune di Pezzana, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Moro dott. Pietro, direttore generale del servizio di medicina sociale del Ministero della sanità.

Componenti:
Campanale dott. Alberto, vice prefetto ispettore, prefettura di Vercelli;
Ruberto dott. Mario, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Pavia;
Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale generale provinciale di Vercelli (scelto nell'ambito della terna proposta dall'ordine dei medici);
Casassa prof. Pier Maria, primario medico ospedale di Biella;
Ghisio dott Carlo, medico condotto del comune di Pezzana.

Segretario:
Marrone dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Vercelli, non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 29 aprile 1971

Il medico provinciale: GUANTI

(4990)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2714, protocollo n. 8585, in data 4 marzo 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334, protocollo n. 1382, in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2717, protocollo n. 1869, in data 5 marzo 1971 con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici, le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta unica del comune di S. Giovanni in Persiceto, a seguito della rinuncia della ostetrica Bernardi Aldina è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dalle singole candidate;

Visto che l'ostetrica Pessina Maria Santina ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica unica del comune di S. Giovanni in Persiceto è assegnata alla ostetrica Pessina Maria Santina.

Bologna, addì 7 maggio 1971

Il medico provinciale: SABATTINI

(4991)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2269 del 7 novembre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1968 di veterinario dei consorzi di Ailano ed uniti, Succivo ed uniti e del comune di Capua;

Visto il proprio decreto n. 1651 del 15 luglio 1970 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della commissione in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa:

1.	Cortese Michele	punti	76,297	su 120
2.	Di Pietro Modestino	»	72,946	»
3.	Volpe Corrado	»	68,131	»
4.	Bischetti Daniele	»	64,143	»
5.	Palange Salvatore	»	58,548	»
6.	Terracciano Mario	»	58,400	»
7.	Mannella Angelo	»	57,774	»
8.	Santoro Michele	»	56,886	»
9.	Lamberti Giuseppe	»	53,750	»
10.	Annarumma Giuseppe	»	48,928	»
11.	Santaniello Pasquale	»	47,389	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della locale prefettura.

Caserta, addì 12 maggio 1971

Il veterinario provinciale: VACCARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1243 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto dei consorzi di Ailano ed uniti, Succivo ed uniti nonchè del comune di Capua;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Cortese Michele: condotta unica di Capua;
2) Di Pietro Modestino: condotta del consorzio Succivo e uniti;
3) Volpe Corrado: condotta del consorzio di Ailano e uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, dei comuni interessati e della locale prefettura.

Caserta, addì 12 maggio 1971

Il veterinario provinciale: VACCARO

(4993)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 423 in data 15 marzo 1971 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 430 in data 16 marzo 1971 con cui sono stati dichiarati i vincitori del suddetto concorso;

Visto che i due suddetti decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 del 3 aprile 1971;

Attesochè il dott. Uleri Giovanni, secondo classificato e vincitore della condotta comunale di Arzachena, ed il dott. Pisanu Salvatore, terzo classificato e vincitore della condotta consorziale di Illorai, Burgos ed Esporlatu, hanno rinunciato alla titolarità di tali condotte e di tutte le altre messe a concorso;

Viste le indicazioni delle sedi in ordine preferenziale fatte dai restanti concorrenti dichiarati idonei nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi nei comuni e nelle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pes Aldo, quarto classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore della condotta comunale di Arzachena.

Il dott. Canu Bachisio, quinto classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Bono e Bottidda.

Il dott. Sini Gavino Giuseppe, sesto classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore della condotta comunale di Alà dei Sardi.

Il dott. Virdis Francesco, ottavo classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Illorai, Burgos ed Esporlatu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 7 maggio 1971

Il veterinario provinciale: PIGA

(4933)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.